Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 264 dell'11 novembre 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 novembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 248

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreti di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale e di assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga ad alcune regioni.

S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «NGP Spa». (Decreto n. 54616).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) e Campania (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.01.2010, relativo alla società NGP SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (15.02.2010) e Campania (10.06.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società NGP SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda NGP SPA, in favore dei lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di Milano (MI) e Acerra (NA), per il periodo dal 17.01.2010 al 16.01.2011;

VISTA la nota del 07.05.2010 con la quale la società NGP SPA ha comunicato che per n. 10 lavoratori dipendenti presso l'unità di Acerra (NA) la contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.01.2010, per il periodo dal 17.01.2010 al 16.01.2011, in favore di un numero massimo di 91 lavoratori, della società NGP SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Milano (MI) – 2 lavoratori;
- Acerra (NA) – 89 lavoratori (di cui n. 10 lavoratori con contrazione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 50%).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- Per il periodo dal 17.01.2010 al 31.12.2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
- Per il periodo dall'01.01.2011 al 16.01.2011, limitatamente alle unità lavorative della Regione Lombardia l'intera contribuzione figurativa e il

70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

- Per il periodo dall'01.01.2011 al 16.01.2011, limitatamente alle unità lavorative della Regione Campania, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, così articolato:

- per il periodo dal 17.01.2010 al 31.12.2010 per tutte le Regioni interessate;
- per il periodo dall'01.01.2011 al 16.01.2011 limitatamente alle unità lavorative della Regione Lombardia.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.510.415,77 (unmilionecinquecentodiecimilaquattrocentoquindici/77).

Matricola INPS: 1209186180

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 1.510.415,77 (unmilionecinquecentodiecimilaquattrocentoquindici/77), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A13143

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita"» - ONLUS. (Decreto n. 54617).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Calabria (22.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Friuli Venezia Giulia (29.04.2009), Toscana (16.04.2009), Marche (23.04.2009), Abruzzo (17.04.2009), Campania (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e Sardegna (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.01.2010, relativo alla società BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Calabria (28.04.2010), Lombardia (15.02.2010), Lazio (12.02.2010), Piemonte (02.02.2010), Friuli Venezia Giulia (19.01.2010), Toscana (12.04.2010), Marche (29.01.2010), Abruzzo (05.02.2010), Campania (22.01.2010), Puglia (27.01.2010), Sicilia (05.02.2010) e Sardegna (30.03.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
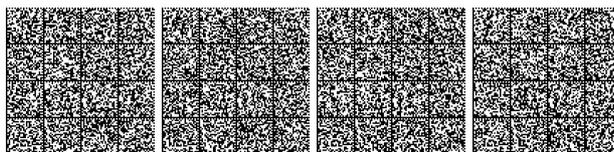
VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS**,** in favore dei lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di Monza (MB), Roma (RM), Vercelli (VC), Trieste (TS), Firenze (FI), Pesaro (PU), Chieti (CH), Caserta (CE), Napoli (NA), Lecce (LE), Reggio Calabria (RC), Catania (CT), Agrigento (AG) e Cagliari (CA), per il periodo dal 25.01.2010 al 24.01.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.01.2010, per il periodo dal 25.01.2010 al 24.01.2011, in favore di un numero massimo di 46 lavoratori, della società BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS**,** dipendenti presso le sedi di:

- Monza (MB) – 29 lavoratori;

- Roma (RM) – 4 lavoratori;
- Roma (RM) – 1 lavoratore;
- Vercelli (VC) – 1 lavoratore;
- Trieste (TS) – 1 lavoratore;
- Firenze (FI) – 1 lavoratore;
- Pesaro (PU) – 1 lavoratore;
- Chieti (CH) – 1 lavoratore;
- Caserta (CE) – 1 lavoratore;
- Napoli (NA) – 1 lavoratore;
- Lecce (LE) – 1 lavoratore;
- Reggio Calabria (RC) – 1 lavoratore;
- Catania (CT) – 1 lavoratore;
- Agrigento (AG) – 1 lavoratore;
- Cagliari (CA) – 1 lavoratore.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 20%.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- Per il periodo dal 25.01.2010 al 31.12.2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
- Per il periodo dall'01.01.2011 al 24.01.2011, limitatamente alle unità lavorative delle Regioni Calabria, Lombardia, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia e Sardegna, l'intera
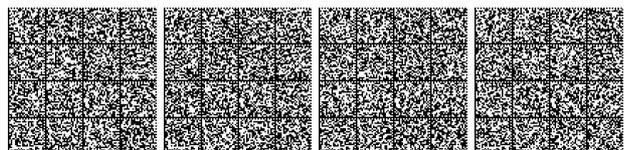
contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

- Per il periodo dall'01.01.2011 al 24.01.2011, limitatamente alle unità lavorative delle Regioni Sicilia e Campania, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, così articolato:

- per il periodo dal 25.01.2010 al 31.12.2010 per tutte le Regioni interessate;
- per il periodo dall'01.01.2011 al 24.01.2011 limitatamente alle unità lavorative delle Regioni Calabria, Lombardia, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia e Sardegna.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 160.618,22 (centosessantamilaseicentodiciotto/22).

Matricola INPS: 4903186212/01

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 160.618,22 (centosessantamilaseicentodiciotto/22), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A13144

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione del trattamento ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la società «Insport Srl». (Decreto n. 54618).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che "*ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";*

VISTO l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.05.2010, relativo alla società INSPORT SRL, unità di Salerno (SA), Cava dè Tirreni (SA), Scafati (SA), Teverola (CE) e Catanzaro (CZ), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;
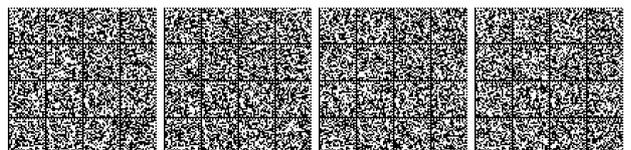
VISTI gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 21 unità lavorative degli stabilimenti di Salerno (SA), Cava dè Tirreni (SA), Scafati (SA), Teverola (CE) e Catanzaro (CZ), per il periodo dal 06.05.2010 al 05.05.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

E' autorizzata, per il periodo dal 06.05.2010 al 05.05.2011, la concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.05.2010, in favore di un numero massimo di 21 unità lavorative della società INSPORT SRL, ex dipendenti presso gli stabilimenti di Salerno (SA), Cava dè Tirreni (SA), Scafati (SA), Teverola (CE) e Catanzaro (CZ).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo
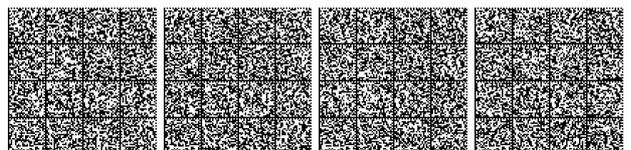
riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società INSPORT SRL, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 231.270,48 (duecentotrentaunomiladuecentosettanta/48).

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 231.270,48 (duecentotrentaunomiladuecentosettanta/48), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13145

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Web Call Center Ring Srl». (Decreto n. 54619).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria (22.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.03.2010, relativo alla società WEB CALL CENTER RING SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Calabria, presente in accordo, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WEB CALL CENTER RING SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WEB CALL CENTER RING SRL, in favore di n. 635 lavoratori dipendenti presso lo stabilimento di Catanzaro (CZ), per il periodo dal 19.03.2010 al 18.03.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.03.2010, per il periodo dal 19.03.2010 al 18.03.2011, in favore di un numero massimo di 635 lavoratori, della società WEB CALL CENTER RING SRL, dipendenti presso lo stabilimento di Catanzaro (CZ).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- Per il periodo dal 19.03.2010 al 31.12.2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
- Per il periodo dall'01.01.2011 al 18.03.2011, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal 19.03.2010 al 31.12.2010, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata
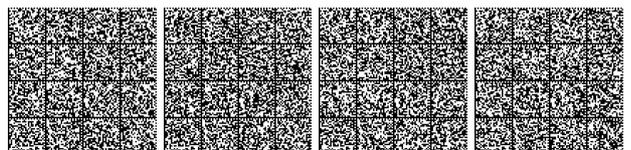
mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 11.566.290,05 (undicimilionicinquecentosessantaseimiladuecentonovanta/05).

Matricola INPS: 2205770993

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 11.566.290,05 (undicimilionicinquecentosessantaseimiladuecentonovanta/05), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A13146

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Fisia Italimpianti Spa». (Decreto n. 54620).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Liguria (29.04.2009) e Campania (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 11.05.2010, in favore dei lavoratori della società FISIA ITALIMPIANTI SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di Genova (GE) (119 lavoratori) e Acerra (NA) (11 lavoratori), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Liguria (29.04.2010) e Campania (07.05.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FISIA ITALIMPIANTI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FISIA

ITALIMPIANTI SPA**,** in favore di n. 130 lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di Genova (GE) e Acerra (NA), per il periodo dal 18.05.2010 al 17.05.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11.05.2010, per il periodo dal 18.05.2010 al 17.05.2011, in favore di un numero massimo di 130 lavoratori, della società FISIA ITALIMPIANTI SPA**,** dipendenti presso gli stabilimenti di Genova (GE) e Acerra (NA) così suddivisi:

- Per il periodo dal 18/05/2010 al 30/06/2010 – 71 lavoratori;
- Per il periodo dall'01/07/2010 al 31/07/2010 – 81 lavoratori;
- Per il periodo dall'01/08/2010 al 31/08/2010 – 91 lavoratori;
- Per il periodo dall'01/09/2010 al 17/05/2011 – 130 lavoratori.
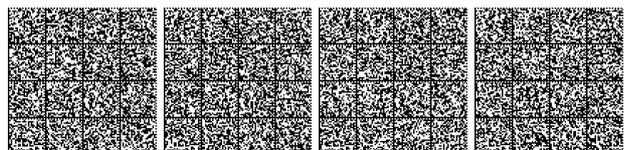
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- Per il periodo dal 18.05.2010 al 31.12.2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
- Per il periodo dall'01.01.2011 al 17.05.2011, limitatamente ai n. 119 lavoratori della Regione Liguria, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
- Per il periodo dall'01.01.2011 al 17.05.2011, limitatamente ai n. 11 lavoratori della Regione Campania, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal 18.05.2010 al 31.12.2010 per tutti i lavoratori e per il periodo dall'01.01.2011 al 17.05.2011 limitatamente ai n. 119 lavoratori della Regione Liguria, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.053.098,85 (duemilionicinquantatremilanovantaotto/85).

Matricola INPS: 3416712031 e 5126117856

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 2.053.098,85 (duemilionicinquantatremilanovantaotto/85), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13147

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Consorzio agrario interprovinciale di Rieti eTerni». (Decreto n. 54621).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Umbria (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.05.2010, relativo alla società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (10.05.2010) e Umbria (24.05.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI, in favore dei lavoratori
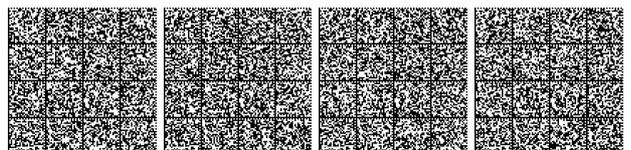
dipendenti presso le sedi di Narni (Terni) e Rieti, per il periodo dal 03.05.2010 al 02.05.2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.05.2010, per il periodo dal 03.05.2010 al 02.05.2011, in favore di un numero massimo di 5 unità lavorative, della società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI, dipendenti presso le sedi di:

- Narni (Terni) - 1 lavoratore;
- Rieti - 4 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 88.030,35 (ottantaottomilatrenta/35).

Matricola INPS: 8001393646/00

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 88.030,35 (ottantaottomilatrenta/35), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13148

DECRETO 11 ottobre 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla Regione Campania. (Decreto n. 54622).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTA la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 01.07.2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Campania € 120 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed

indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Campania;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 120 milioni alla Regione Campania al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART . 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 140, della legge 23.12.2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART . 3

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Campania, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Campania sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13149
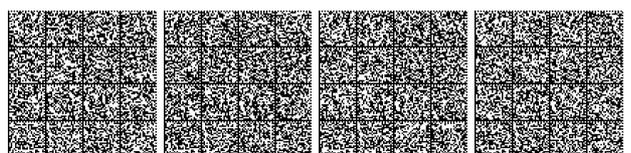
DECRETO 11 ottobre 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla Regione Marche. (Decreto n. 54636).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTA la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.07.2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Marche € 60 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con

inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Marche;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 60 milioni alla Regione Marche al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART . 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 140, della legge 23.12.2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART . 3

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Marche, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Marche sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13150

DECRETO 11 ottobre 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla Regione Basilicata. (Decreto n. 54637).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTA la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 07.07.2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Basilicata € 18 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed

indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Basilicata;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 18 milioni alla Regione Basilicata al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART . 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 140, della legge 23.12.2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 18.000.000,00 (diciottomilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART . 3

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Basilicata, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Basilicata sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A13151
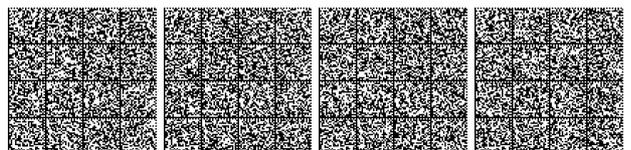
DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione del trattamento ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la società «Champion Europe Services Srl». (Decreto n. 54638).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che "*ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*";

VISTO l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.05.2010, relativo alla società CHAMPION EUROPE SERVICES SRL, unità di Campogalliano (Modena) e Badia a Settimo (Firenze), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata,

ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

VISTI gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore rispettivamente di 11 unità lavorative degli stabilimenti di Campogalliano (Modena) (2 lavoratori) e Badia a Settimo (Firenze) (9 lavoratori);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

E' autorizzata, per il periodo dal 04.05.2010 al 03.05.2011, la concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.05.2010, in favore di un numero massimo di 11 unità lavorative della società CHAMPION EUROPE SERVICES SRL, dipendenti presso gli stabilimenti di Campogalliano (Modena) (2 lavoratori) e Badia a Settimo (Firenze) (9 lavoratori).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società CHAMPION EUROPE SERVICES SRL, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 121.126,06 (centoventiunomilacentoventisei/06).

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 121.126,06 (centoventiunomilacentoventisei/06), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13152

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento di mobilità in deroga per la società «Gabetti Property Solution Agency Spa e Gabetti Property Solution Spa». (Decreto n. 54639).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Campania (16.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Sardegna (29.04.2009), Puglia (16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 31.03.2010, relativo alle società GABETTI PROPERTY SOLUTION AGENCY SPA e GABETTI PROPERTY SOLUTION SPA, per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (06.04.2010), Piemonte (16.04.2010), Campania (13.04.2010), Emilia Romagna (09.04.2010), Toscana (12.07.2010), Sardegna (22.06.2010), Puglia (09.04.2010) e Lombardia (05.05.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori già licenziati dalle società GABETTI PROPERTY SOLUTION AGENCY SPA e GABETTI PROPERTY
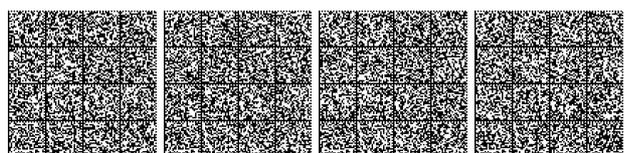
SOLUTION SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO l'elenco presentato dalla GABETTI PROPERTY SOLUTION AGENCY SPA, ai fini della concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di un numero massimo di 227 unità lavorative, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

VISTO l'elenco presentato dalla GABETTI PROPERTY SOLUTION SPA, ai fini della concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di un numero massimo di 28 unità lavorative, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

E’ autorizzata, per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.03.2010, in favore di un numero massimo di 227 unità lavorative ubicate presso varie unità aziendali della società GABETTI PROPERTY SOLUTION AGENCY SPA.

Sul Fondo sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.943.725,48 (tremilioninovecentoquarantatremilasettecentoventicinque/48).

Matricola INPS: 4922688403

ART. 2

E’ autorizzata, per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.03.2010, in favore di un numero massimo di 28 unità lavorative ubicate presso varie unità aziendali della società GABETTI PROPERTY SOLUTION SPA.

Sul Fondo sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 486.450,72 (quattrocentoottantaseimilaquattrocentocinquanta/72).

Matricola INPS: 4929545961
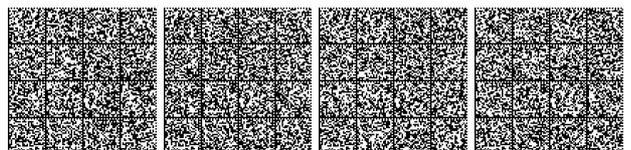
ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 4.430.176,20 (quattromilioniquattrocentotrentamilacentosettantasei/20), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A13153

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Eridania Sadam Spa». (Decreto n. 54640).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Marche (23.04.2009), Abruzzo (17.04.2009), Toscana (16.04.2009) e Sardegna (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 01.03.2010, in favore dei lavoratori della società ERIDANIA SADAM SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di Jesi (AN), Fermo (FM), Celano (AQ), Castiglion Fiorentino (AR) e Villasor (CA), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Marche (22.03.2010), Abruzzo (27.05.2010), Toscana (28.01.2010) e Sardegna (19.02.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ERIDANIA SADAM SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ERIDANIA SADAM SPA, in favore di n. 285 lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di Jesi (AN), Fermo (FM), Celano (AQ), Castiglion Fiorentino (AR) e Villasor (CA), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.03.2010, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, in favore di un numero massimo di 285 lavoratori, della società ERIDANIA SADAM SPA**,** dipendenti presso gli stabilimenti di Jesi (AN), Fermo (FM), Celano (AQ), Castiglion Fiorentino (AR) e Villasor (CA), così suddivisi:

- Per il periodo dall'01/01/2010 al 31/01/2010 – 196 lavoratori;
- Per il periodo dall'01/02/2010 al 28/02/2010 – 199 lavoratori;
- Per il periodo dall'01/03/2010 al 31/03/2010 – 209 lavoratori;
- Per il periodo dall'01/04/2010 al 31/12/2010 – 285 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.587.983,13 (quattromilionicinquecentoottantasettemilanovecentoottantatre/13).

Matricola INPS: 0304567326 / 0604380836 / 3804068513 / 0503718655 / 1707501074

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 4.587.983,13 (quattromilionicinquecentoottantasettemilanovecentoottantatre/13), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13154

DECRETO 11 ottobre 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Output Srl». (Decreto n. 54641).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) e Lazio (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2010, relativo alla società OUTPUT SRL, unità di Milano (MI) e Roma (RM), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (12.05.2010) e Lazio (25.03.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del
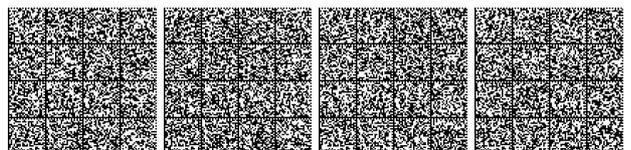
sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società OUTPUT SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OUTPUT SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Milano (MI) (6 lavoratori) e Roma (RM) (4 lavoratori), per il periodo dal 15.03.2010 al 31.12.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2010, in favore di un numero massimo di 10 unità lavorative, della società OUTPUT SRL, dipendenti presso le sedi di Milano (MI) (6 lavoratori) e Roma (RM) (4 lavoratori), per il periodo dal 15.03.2010 al 31.12.2010.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo che va dal 15.08.2010 al 31.12.2010.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata

mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 68.687,70 (sessantaottomilaseicentoottantasette/70).

Matricola INPS: 4962912315 e 7053619478

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 68.687,70 (sessantaottomilaseicentoottantasette/70), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. *il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A13155

DECRETO 15 ottobre 2010.

Concessione, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Myair.Com Spa». (Decreto n. 54635).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce che "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

VISTO l'accordo in data 07.08.2009, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **MYAIR.COM SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 10.08.2009, in favore di un numero massimo di 317 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso le sedi di Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari(BA);

VISTO il decreto n. 50731 del 12/03/2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 269 lavoratori dipendenti della società **MYAIR.COM SPA**, unità in Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari (BA), per il periodo dal 10.02.2010 al 09.08.2010 (II semestre);
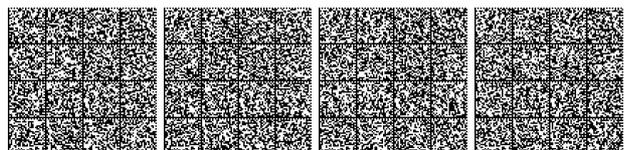
VISTA l'istanza con la quale la società MYAIR.COM SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 10.08.2010 al 09.02.2011, in favore di 258 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari (BA);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10.08.2010 al 09.02.2011, in favore di 258 lavoratori dipendenti dalla società **MYAIR.COM SPA**, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 07.08.2009, in favore di 258 lavoratori dipendenti della società **MYAIR.COM SPA**, unità in Vicenza (VI), Bergamo (BG), Venezia (VE) e Bari (BA), per il periodo dal 10.08.2010 al 09.02.2011.

Matricola INPS: 9108846134 (Personale di Terra)

Matricola INPS: 9108943417 (Personale di Volo)

Pagamento diretto: SI.
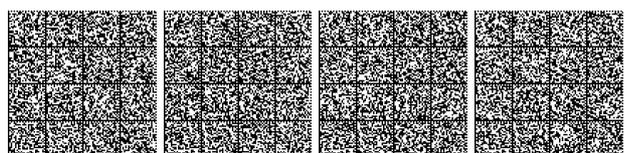
ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 4

La società **MYAIR.COM SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

10A13156

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-210) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
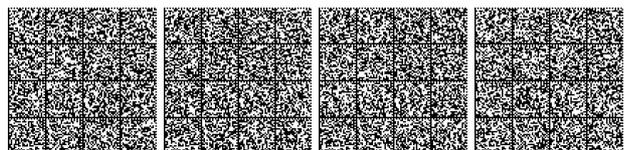
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.